

**"PARMABUS S.C.R.L."**

\*\*\*

**STATUTO SOCIALE**

\*\*\*

**Articolo 1) DENOMINAZIONE**

E' costituita ai sensi dell'art. 2615 ter del Codice Civile, una società consortile a responsabilità limitata con la denominazione

**"PARMABUS S.C.R.L."**

(d'ora innanzi "società").

**Articolo 2) SEDE**

1. La società ha sede legale in Parma (PR).

2. Gli organi sociali competenti ai sensi di legge possono trasferire la sede, istituire o sopprimere sedi secondarie, amministrative, succursali, filiali, agenzie e rappresentanze.

**Articolo 3) DOMICILIO**

1. Il domicilio dei soci consorziati, degli amministratori, dei sindaci e del revisore se nominati, per quel che concerne il loro rapporto con la società, è quello risultante dai libri sociali nei quali sarà annotato altresì il recapito telefax e e-mail per le comunicazioni ed avvisi sociali.

**Articolo 4) OGGETTO**

1. La società, con scopi consortili e senza alcuna finalità di lucro, ha il compito di contribuire alla crescita e allo sviluppo delle imprese e degli enti soci, promuovendone la specializzazione, favorendo la riduzione di costi e la migliore qualità dei servizi prestati ai clienti.

2. A tal fine la società potrà realizzare tutte le attività connesse a tale opera, e per il perseguimento degli scopi anzidetti, la Società consortile cura la disciplina e lo svolgimento di talune fasi produttive e operative utili o necessarie alle Imprese e agli enti associati ed agisce sul mercato in nome proprio, ma nell'interesse dei soci, come organizzazione unitaria, comunque nei limiti e nel rispetto del Decreto Legislativo n.422 del 1997 e sue successive modificazioni e integrazioni e della legge Regionale n.30 del 1998 e sue successive modificazioni e integrazioni, provvedendo:

1) Ad assumere e procurare commesse, ordini, contratti, autorizzazioni, appalti, concessioni o sub concessioni dallo Stato, da enti pubblici e da privati per la prestazione di servizi relativi al trasporto di persone, di merci, di documenti ed altro, nonché di quelli complementari, affini, annessi o connessi e in particolare:

a) servizi di trasporto pubblico locale (TPL), urbano ed extraurbano, anche in concessione o in sub;

b) noleggio di autobus, autovetture, aeromobili, natanti e altri mezzi di trasporto, con o senza conducente;

c) servizi di scuolabus;

d) servizi di trasporto e distribuzione di merci, documenti, valori, effetti postali;

e) gestione associata collettiva di autovetture («car sharing»);

f) servizi sostitutivi di linee tranviarie e ferroviarie, anche in concessione o in sub concessione;

g) servizi di linea nazionali ed internazionali, anche di competenza statale o di altri enti Pubblici territoriali;

h) servizi di trasporto pubblico, urbano ed extraurbano anche in

concessione o in sub concessione;

i) altri servizi comunque diretti alla mobilità delle persone e delle cose, quali funivia, funicolari, tappeti mobili, ecc.;

l) promozione, prestazione e gestione di attività turistiche;

m) gestione di attività connesse alla mobilità, quali parcheggi, aree e luoghi attrezzati per la sosta, l'attracco, la custodia, il rimessaggio dei mezzi, nonché per la sosta ed il ristoro dei passeggeri e degli operatori;

n) istituzione, distribuzione e gestione, diretta o per il tramite dei propri associati e/o la concessione a terzi di punti di vendita di titoli di viaggio, relativi alla fruizione dei servizi di trasporto e dei parcheggi;

o) manutenzione e riparazione dei veicoli, anche per conto terzi;

2) a disciplinare, mediante appositi regolamenti, l'affidamento delle attività di cui sopra ai soci, tenendo conto delle disponibilità, da parte dei singoli, dei mezzi idonei e delle necessarie autorizzazioni;

3) a coordinare e disciplinare le attività svolte nel rispetto dell'autonomia dei singoli al fine di assicurare i migliori risultati economici e gestionali alle loro imprese e la migliore e più economica prestazione dei servizi all'utenza, anche con il ricorso a servizi telematici per il migliore impiego dei loro mezzi;

4) ad assegnare anche a terzi l'esecuzione di quelle attività che i soci e la società consortile non sono in grado di svolgere, previa stipulazione di opportune convenzioni, sempre che ciò sia strumentale al perseguimento dell'oggetto sociale;

5) ad assumere anche in proprio l'esecuzione delle attività attinenti agli scopi sociali;

6) ad effettuare, anche, tramite soci, acquisti collettivi di materiali, pezzi di ricambio, pneumatici, carburanti, lubrificanti e quant'altro necessario per il funzionamento dei mezzi di trasporto di proprietà dei soci;

7) ad istituire e gestire, anche tramite soci, nell'interesse delle imprese associate, officine meccaniche di riparazione dei mezzi di trasporto e distributori carburanti;

8) a stipulare, anche tramite i soci, accordi e convenzioni con costruttori, concessionari e fornitori di beni e servizi per l'acquisto da parte dei soci e della società consortile, di mezzi di trasporto, beni strumentali, materiali e di qualsiasi altro bene o servizio, nonché per le coperture assicurative, obbligatorie ed opportune, per il risarcimento dei danni derivanti alle persone, alle cose, ai beni in seguito ad incidenti stradali o nel corso delle operazioni di carico, trasporto, scarico, movimentazione, stoccaggio o comunque riportati o provocati durante la prestazione dei servizi. allo scopo di contenerne gli oneri ed i costi;

9) ad incrementare l'attività della Società consortile e dei soci, attraverso iniziative di promozione, di studio, di ricerche di mercato, di informazione e di ogni altro mezzo ritenuto idoneo ed efficace per pubblicizzare presso la clientela e gli utenti i servizi che la Società consortile è in grado di prestare o fornire;

10) ad istituire servizi comuni di assistenza tecnica, amministrativa, assicurativa, tributaria, commerciale, creditizia e di mercato, da porre

a disposizione dei soci, compresa la tenuta della contabilità. l'elaborazione dei dati. gli adempimenti fiscali, la valutazione e la compensazione dei risultati conseguiti dalle rispettive imprese e comunque con espressa esclusione dell'esercizio di attività per le quali sia richiesta l'iscrizione in un Albo professionale;

11) ad assumere le più opportune iniziative per l'istruzione e la formazione professionale del personale dipendente dagli imprenditori e dagli enti soci, anche con l'utilizzazione dei progetti e dei fondi stanziati dalla Comunità Europea, dalle Stato e dagli altri enti pubblici.

Essa potrà compiere, ma con carattere non prevalente rispetto a quelle sopra elencato, le seguenti attività, purché strumentali per il conseguimento dell'oggetto sociale:

a) porre in essere ogni operazione commerciale, industriale, immobiliare e finanziaria;

b) assumere interessenze o partecipazioni in altre - Società od Imprese, costituite o costituende, aventi per oggetto attività di produzione di beni e servizi strettamente necessarie per il perseguimento delle finalità per le quali Parmabus è stata costituita.

Le suddette attività finanziarie potranno essere esercitate in via esclusivamente secondaria, con esclusione delle attività riservate delle leggi n. 1/1991, 197/1991 e D.Lgs. n-385/1993 e non nei confronti del pubblico, in conformità all'art. 106 del citato D.Lgs. n. 385/93

Per il conseguimento dell'oggetto sociale, la Società consortile può chiedere ed utilizzare le provvidenze ed i finanziamenti disposti dalla Regione, dallo Stato o dall'Unione Europea, o da altri enti o organismi pubblici, parastatali o da privati.

È data libera facoltà ai soci di effettuare versamenti di denaro alla Società per meglio consentire alla stessa il raggiungimento dell'oggetto sociale, sia in conto finanziamento e cioè con diritto al rimborso, sia in conto capitale e quindi a fondo perduto.

Dette forme di intervento finanziario dovranno comunque essere effettuate in modo tale che non configurino raccolta di risparmio tra il pubblico, così come specificato dalle vigenti norme in materia, e quindi attualmente nel rispetto dei limiti e con i criteri di cui all'art. 11 del D.Lgs. 1 settembre 1993 n. 385, quelli precisati (o precisandi anche in futuro) con deliberazioni dei C.I.C.R. o di altri Organi ed Enti competenti.

Tali finanziamenti, se non diversamente convenuto, si intenderanno a titolo gratuito ed improduttivi quindi di interessi.

#### **Articolo 5) DURATA**

1. La durata della società è determinata sino al 31 (trentuno) dicembre 2030 (duemilatrenta).

2. Oltre a quanto previsto nel comma 1, il termine potrà comunque essere prorogato con delibera dell'assemblea assunta con le maggioranze previste all'art. 14.1.

#### **Articolo 6) SOCI - CAPITALE SOCIALE**

1. In considerazione dell'oggetto sociale, possono essere soci della società soltanto le società che possiedono una stabile organizzazione ed operano nel territorio della Provincia di Parma, nel settore del trasporto di persone o in settori a questo connessi e/o che svolgono effettivamente tutte o parte delle attività elencate all'art.4.

2. Il capitale sociale è determinato in Euro 100.000,00 (centomila).

**Articolo 7) TRASFERIMENTO PARTECIPAZIONI - AMMISSIONE - RECESSO**

1. In considerazione dell'oggetto sociale e di quanto previsto all'art. 6, le quote di partecipazione sono trasferibili, a soci o a terzi, anche parzialmente solo previa deliberazione favorevole dell'assemblea assunta con le maggioranze previste all'art. 14.1., subordinatamente alla verifica del possesso dei requisiti da parte dell'acquirente ed in ogni caso nel rispetto delle condizioni previste di seguito e nel presente statuto.

2. Sempre previa delibera favorevole della stessa assemblea e con la stessa maggioranza di cui all'art. 14.1. è ammesso il recesso di soci consorziati e sono ammessi nuovi soci consorziati. Il rimborso della quota di partecipazione per cui è stato esercitato ed ammesso il diritto di recesso avverrà al valore nominale tenendo conto della natura consortile della società come espressa nel presente statuto.

3. La cessione della partecipazione, attuata anche attraverso la cessione o affitto di ramo d'azienda, è comunque strettamente subordinata al diritto di prelazione, da esercitarsi a parità di condizioni ed in proporzione alle partecipazioni da ciascuno possedute, a favore degli altri soci.

4. Il socio che intenda trasferire, in tutto o in parte la propria partecipazione, dovrà darne comunicazione scritta a mezzo di lettera raccomandata ai soci di cui sopra, all'indirizzo risultante dal libro soci, con l'indicazione dell'ammontare della partecipazione offerta, del prezzo ed in genere delle condizioni alle quali la partecipazione stessa viene offerta nonché della persona o ente, che, in difetto dell'esercizio del diritto di prelazione, acquisterà la partecipazione ed i suoi requisiti.

5. Il destinatario dell'offerta che intende procedere all'acquisto dovrà dare la propria accettazione, a mezzo di lettera raccomandata, nei trenta giorni che seguono il ricevimento.

6. Verificandosi il caso di più soci esercitanti il diritto di prelazione, costoro potranno procedere all'acquisto in proporzione dell'ammontare della partecipazione da ciascuno posseduta.

7. Il diritto di prelazione dovrà comunque essere esercitato per l'intero ammontare offerto e non per frazione dello stesso anche qualora vi siano più soci in concorso.

8. L'offerta in prelazione equivale a proposta contrattuale ex art. 1326 c.c., pertanto il contratto si intenderà concluso nel momento in cui l'offerente la prelazione viene a conoscenza dell'accettazione da parte del socio cessionario. Da tale momento il socio cedente e cessionario dovranno ripetere il negozio nella forma idonea all'iscrizione nel registro delle imprese e quindi nel libro soci. Tale ripetizione dovrà avvenire entro 15 gg. dalla conclusione del contratto.

9. Il socio cedente la partecipazione, previa comunicazione delle generalità e requisiti del terzo acquirente all'organo amministrativo della società per le verifiche del caso e previa delibera assembleare ai sensi del precedente comma 1, potrà validamente vendere la partecipazione che non sia stata acquistata in prelazione dagli altri soci: la vendita al terzo sarà valida soltanto se rispetterà le stesse condizioni dell'offerta in prelazione ai soci e se avverrà nei 90 gg. successivi alla scadenza del termine offerto ai soci per esercitare la prelazione.

10. Il trasferimento attuato in violazione delle prescrizioni del presente articolo sarà inefficace nei confronti della società consortile, delle

imprese socie e dei terzi ed il terzo acquirente non avrà diritto di essere iscritto nel libro dei soci e non sarà legittimato all'esercizio del diritto di voto e degli altri diritti sociali.

11. Modi, termini, procedure, condizioni per il recesso e l'ammissione nonché gli adempimenti e le obbligazioni cui il socio recedente o da ammettere dovrà sottostare, saranno di volta in volta stabiliti dall'assemblea che sarà chiamata a deliberare in merito al recesso o all'ammissione, con le stesse maggioranze previste per tali delibere.

#### **Articolo 8) DECISIONI DEI SOCI**

1. Le decisioni dei soci sono assunte con deliberazione assembleare.

2. L'assemblea rappresenta l'universalità dei soci consorziati e le sue deliberazioni, prese in conformità alla legge ed al presente statuto, obbligano tutti i soci, ancorché assenti o dissenzienti che sono obbligati a rispettarle ed attuarle.

3. I soci decidono sulle materie riservate alla loro competenza dal presente statuto e dalla legge e sugli argomenti che ai sensi di legge vengono sottoposti alla loro approvazione.

#### **Articolo 9) CONVOCAZIONE DELL'ASSEMBLEA DEI SOCI**

1. L'assemblea è convocata dall'organo amministrativo mediante lettera raccomandata a.r. o con qualsiasi altro mezzo idoneo a garantire la prova dell'avvenuto ricevimento, da inviarsi a ciascun socio consorziato al domicilio risultante dal libro soci ed al collegio sindacale, se nominato, almeno otto giorni liberi prima di quello fissato per l'adunanza.

2. Nell'avviso di convocazione devono essere indicati il luogo, il giorno e l'ora dell'assemblea e l'elenco delle materie da trattare; lo stesso avviso dovrà contenere l'ora, il luogo, il giorno per l'adunanza in seconda convocazione se nella prima non dovessero partecipare tanti soci da rappresentare la parte di capitale sociale prescritta. L'assemblea in seconda convocazione non potrà avere luogo nello stesso giorno fissato per la prima.

3. In mancanza delle formalità suddette l'assemblea si reputa validamente costituita quando ad essa partecipa l'intero capitale sociale e tutti gli amministratori e sindaci sono presenti o informati della riunione e nessuno si oppone alla trattazione dell'argomento.

4. Le assemblee si terranno presso la sede sociale o altrove purché in territorio italiano.

5. L'assemblea viene convocata, per l'approvazione del bilancio d'esercizio, almeno una volta all'anno, nei termini di legge o entro il maggior termine di 180 giorni dalla chiusura dell'esercizio sociale se vi sia obbligo di redazione del bilancio consolidato o quando particolari esigenze relative alla struttura ed all'oggetto sociale lo richiedano o negli altri casi consentiti dalla legge.

#### **Articolo 10) INTERVENTO IN ASSEMBLEA**

Possono intervenire all'assemblea i soci consorziati iscritti al libro soci della società alla data dell'assemblea tenuta in prima convocazione, a cui spettano il diritto di voto.

#### **Articolo 11) RAPPRESENTANZA IN ASSEMBLEA**

1. Il socio consorziato che sia impossibilitato ad intervenire all'assemblea potrà farsi rappresentare da altra persona, anche non socia, mediante delega scritta, che dovrà essere conservata in atti dalla società.

2. Spetta al presidente dell'assemblea constatare il diritto di intervenire all'assemblea.

#### **Articolo 12) DIRITTO DI VOTO**

Ogni socio consorziato ha diritto di voto proporzionalmente alla sua partecipazione sociale.

#### **Articolo 13) PRESIDENZA DELL'ASSEMBLEA**

1. L'assemblea è presieduta, di norma, dal Presidente del consiglio di amministrazione; in difetto di ciò l'assemblea elegge il proprio presidente.

2. L'assemblea nomina un segretario e, se del caso, due scrutatori.

3. Le deliberazioni dell'assemblea sono constatate da processo verbale firmato dal presidente e dal segretario o dal notaio nei casi di legge o quando il presidente lo ritenga opportuno, ed eventualmente dagli scrutatori.

#### **Articolo 14) DELIBERAZIONI ASSEMBLEARI**

1. L'assemblea è validamente costituita e delibera, in prima convocazione, con la presenza ed il voto favorevole di tanti soci consorziati che rappresentino almeno il 75% (settantacinqueper cento) del capitale sociale ed, in seconda convocazione, con la presenza ed il voto favorevole di tanti soci consorziati che rappresentino almeno il 51% (cinquantunoper cento) del capitale sociale.

2. Restano salve le diverse previsioni del presente statuto.

#### **Articolo 15) CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE**

1. La società consortile, fatto salvo quanto previsto nel successivo art. 20, è amministrata da un consiglio di amministrazione composto da 3 (tre) membri, nominati dall'assemblea, con provvedimento motivato e con le maggioranze di cui all'art. 14.1..

2. Gli amministratori restano in carica tre esercizi e sono rieleggibili. Gli amministratori sono nominati nel rispetto dei criteri di onorabilità, professionalità, ed autonomia previsti tempo per tempo dalla legge.

La composizione del Consiglio di Amministrazione deve garantire l'equilibrio tra i generi in applicazione della normativa vigente.

3. In considerazione dello scopo della società, agli amministratori non viene corrisposto alcun compenso per l'attività prestata. Con l'accettazione dell'incarico gli amministratori rinunciano a qualsiasi eventuale pretesa per indennizzo o risarcimento danni in conseguenza della loro eventuale revoca, anche senza giusta causa, da parte dell'assemblea. Non possono essere riconosciuti agli amministratori gettoni di presenza o premi di risultato deliberati dopo lo svolgimento della propria attività, né trattamenti di fine mandato.

4. L'assemblea in qualsiasi tempo e senza motivazioni può revocare il mandato conferito agli amministratori. L'amministratore revocato resta in carica fino a quando l'assemblea abbia provveduto alla nomina del sostituto.

E' fatto divieto di istituire organi diversi da quelli previsti dalle norme generali in tema di società.

#### **Articolo 16) POTERI DEL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE E DELEGHE**

1. Il Consiglio di Amministrazione è investito dei più ampi poteri per l'amministrazione ordinaria e straordinaria della società, senza eccezioni di sorta, ed ha facoltà di compiere tutti gli atti che riterrà opportuni

per l'attuazione ed il raggiungimento degli scopi sociali, esclusi soltanto quelli che la legge e il presente statuto, in modo tassativo, riservano alla competenza dell'assemblea.

2. Il Consiglio di Amministrazione individua un amministratore cui attribuire le deleghe di gestione, fatta salva l'attribuzione di deleghe al Presidente, ove preventivamente autorizzata dall'Assemblea, determinando il limite delle deleghe.

3. Il Consiglio di Amministrazione potrà rilasciare, anche ad estranei al consiglio stesso, procure per determinati atti o categorie di atti, stabilendone i poteri e gli eventuali compensi, con delibera da adottarsi ai sensi del successivo art. 19, c. 3.

4. Il Consiglio potrà nominare direttori e comitati conferendo loro adeguati poteri.

#### **Articolo 17) PRESIDENTE E VICE PRESIDENTE-RAPPRESENTANZA SOCIALE**

1. Il consiglio di amministrazione, qualora non vi abbia già provveduto l'assemblea all'atto della nomina dei consiglieri, elegge tra i suoi componenti un presidente determinandone i poteri.

In caso di nomina della figura del Vice Presidente, che sostituisce esclusivamente il Presidente in caso di sua assenza o impedimento, tale carica è senza riconoscimento di compensi aggiuntivi.

2. Al presidente del consiglio di amministrazione o, in caso di sua assenza o impedimento, al vice presidente è attribuita la rappresentanza della società, con firma libera per l'esecuzione di tutte le deliberazioni del consiglio ogni qualvolta non si sia deliberato diversamente.

#### **Articolo 18) CONVOCAZIONE DEL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE**

1. La convocazione del consiglio di amministrazione verrà fatta dal presidente o, in caso di assenza o impedimento di questi, dal vice presidente.

2. Il consiglio di amministrazione verrà convocato in via straordinaria qualora ne facciano richiesta almeno due consiglieri, oppure un componente del collegio sindacale, se nominato.

3. Le riunioni del consiglio di amministrazione hanno luogo presso la sede sociale o altrove, purché in Italia; la convocazione dovrà avvenire mediante avviso da inviarsi per telefax o posta elettronica o con qualsiasi altro mezzo idoneo a garantire la prova dell'avvenuto ricevimento ai consiglieri ed al presidente del collegio sindacale ed ai sindaci effettivi almeno otto giorni prima di quello fissato per l'adunanza oppure, in caso di urgenza, almeno (due) giorni prima di quello fissato per l'adunanza.

4. In mancanza delle formalità suddette il consiglio di amministrazione si riterrà validamente convocato quando siano presenti tutti i consiglieri e l'intero collegio sindacale.

5. Le adunanze del consiglio di amministrazione possono avvenire anche in videoconferenza o teleconferenza, a condizione che tale modalità sia indicata nella convocazione e che: (a) siano presenti nello stesso luogo il presidente ed il segretario della riunione, se nominato, che provvederanno alla formazione e sottoscrizione del verbale, dovendosi ritenere svolta la riunione in detto luogo; (b) sia consentito al presidente della riunione di accertare l'identità degli intervenuti, regolare lo svolgimento della riunione, constatare e proclamare i risultati della votazione; (c) sia consentito al soggetto verbalizzante di percepire adeguatamente gli eventi della riunione oggetto di verbalizzazione; (d)

sia consentito a tutti i partecipanti di seguire la discussione, di intervenire in tempo reale alla trattazione degli argomenti affrontati, di ricevere, trasmettere o visionare documenti, di votare simultaneamente sugli argomenti all'ordine del giorno.

#### **Articolo 19) VALIDITÀ DELLE DELIBERAZIONI CONSIGLIARI**

1. Le riunioni del consiglio di amministrazione sono presiedute dal presidente del consiglio di amministrazione o, in caso di sua assenza o impedimento, dal vice presidente.

2. Il consiglio di amministrazione, salvo i casi in cui lo statuto stabilisca diversamente, è validamente costituito e delibera con la presenza e il voto favorevole di almeno 2 (due) membri.

3. Le delibere per il conferimento di procure, di cui all'art. 16, c.3, dovranno essere adottate con la presenza ed il voto unanime dei 3 (tre) componenti il Consiglio di Amministrazione.

4. Nel caso di invalida costituzione o di impossibilità a deliberare validamente sarà chiamata a deliberare l'assemblea, la cui convocazione spetta in questo caso al presidente del consiglio di amministrazione o, in caso di sua assenza o impedimento, al vice presidente.

5. Le deliberazioni del consiglio di amministrazione devono constare da verbale sottoscritto dal presidente o, in caso di sua assenza o impedimento, dal vice presidente e dal segretario, eventualmente designato da chi presiede la riunione, anche tra estranei al consiglio.

#### **Articolo 20) AMMINISTRATORE UNICO**

1. In alternativa a quanto previsto dall'art. 15, l'Assemblea dei Soci può nominare, con le maggioranze di cui all'art. 14.1. un Amministratore unico al quale spettano tutti i poteri e i compiti riconosciuti al Consiglio di Amministrazione.

2. L'Amministratore unico dura in carica tre esercizi, con scadenza alla data dell'assemblea convocata per l'approvazione del bilancio relativo al terzo esercizio dell'incarico, ed è rieleggibile.

L'Amministratore Unico è nominato nel rispetto dei criteri di onorabilità, professionalità, ed autonomia previsti tempo per tempo dalla legge.

3. In considerazione dello scopo della società, all'amministratore unico non viene corrisposto alcun compenso per l'attività prestata. Con l'accettazione dell'incarico l'amministratore unico rinuncia a qualsiasi eventuale pretesa per indennizzo o risarcimento danni in conseguenza della sua eventuale revoca, anche senza giusta causa, da parte dell'assemblea. Non possono essere riconosciuti all'Amministratore Unico gettoni di presenza o premi di risultato deliberati dopo lo svolgimento della propria attività, né trattamenti di fine mandato.

4. L'assemblea in qualsiasi tempo e senza motivazioni può revocare il mandato conferito all'amministratore unico. L'amministratore revocato resta in carica fino a quando l'assemblea abbia provveduto alla nomina del sostituto.

#### **Articolo 21) COLLEGIO SINDACALE**

Quando richiesto dalla legge il collegio sindacale sarà composto di tre membri effettivi e due supplenti, o, alternativamente, da un solo membro effettivo e un supplente, i quali sono eletti dall'assemblea e durano in carica tre esercizi. Essi dovranno controllare l'amministrazione della società, vigilare sull'osservanza della legge, dell'atto costitutivo e del



presente statuto, accertare la regolare tenuta della contabilità sociale, esercitare il controllo contabile. La retribuzione dei sindaci sarà determinata dall'assemblea all'atto della loro nomina.

#### **Articolo 22) FUNZIONAMENTO DELLA SOCIETÀ CONSORTILE**

1. La società consortile, avvalendosi della propria struttura ed eventualmente di quella dei soci consorziati, provvederà al compimento di tutto quanto occorra per il conseguimento dell'oggetto sociale.

2. La società consortile provvederà a trasferire ai soci consorziati, con il meccanismo del ribaltamento costi e sulla base delle percentuali di proprietà del capitale sociale, tutti i costi diretti e indiretti relativi alla gestione della società, costi che eventualmente non siano già stati coperti dai corrispettivi e ricavi conseguiti.

#### **Articolo 23) OBBLIGHI IN GENERE DEI SOCI CONSORZIATI**

1. Ciascun socio consorziato assume, ai sensi dell'articolo 2603 n. 3 c.c., sotto pena di esclusione, l'obbligo di osservare le disposizioni contenute nel presente statuto e le deliberazioni validamente assunte dagli organi della società consortile e di dare la propria assistenza in favore della società ed in particolare l'obbligo di:

a) accettare, ed eseguire e curare con diligenza i lavori, i trasporti, le attività od i servizi assegnati alla società consortile, utilizzando i propri mezzi, strutture o beni strumentali e sotto la propria responsabilità;

b) comunicare alla società consortile i dati relativi al tipo, alla marca, alla portata e alle altre caratteristiche di tutti i mezzi, beni strumentali e strutture dei quali hanno la disponibilità, che intendono destinare ai servizi consorziati, alla natura del titolo di possesso degli stessi, nonché le eventuali variazioni, ed ogni altra notizia che il Consiglio di Amministrazione ritenga utile per il raggiungimento degli scopi sociali;

c) versare i contributi ordinari e integrativi, nella misura e con le modalità stabilite dal Consiglio di Amministrazione, nei casi previsti dagli art. 21 e 25 del presente statuto;

d) consentire i controlli necessari all'accertamento, da parte della società consortile, all'esatto adempimento degli obblighi consorziali assunti;

e) comunicare al Consiglio di Amministrazione le modifiche della propria attività, forma giuridica, sede;

f) non aderire ad altri enti o forme associative la cui finalità siano in contrasto o incompatibili con quelle perseguite dalla società consortile o identiche, simili o concorrenti con le stesse, nell'ambito territoriale della provincia di Parma, fatti salvi gli obblighi istituzionali del socio pubblico, salvo il preventivo assenso esplicito dell'Assemblea dei soci.

#### **Articolo 24) INADEMPIMENTI - ESCLUSIONE - RIDUZIONE QUOTA DI PARTECIPAZIONE**

1. Ciascun socio consorziato risponde della esatta e tempestiva esecuzione degli obblighi assunti nei confronti della società consortile e degli altri soci consorziati nell'ambito delle attività occorrenti al perseguimento dell'oggetto sociale.

2. Il consiglio di amministrazione ha l'obbligo di esigere l'adempimento degli obblighi sociali e di esperire tutte le azioni opportune per limitare i danni conseguenti a eventuali inadempimenti. In tutti i casi di inadempimento il socio consorziato inadempiente dovrà comunque:

- corrispondere alla società consortile interessi moratori nella misura dell'Euribor a 3 (tre) mesi maggiorato di 5 (cinque) punti, sull'ammontare delle somme dovute o di quelle da garantire o del controvalore della prestazione;

- rimborsare alla società consortile ed agli altri soci consorziati gli eventuali maggiori costi, anche finanziari, derivati dall'inadempimento;

- risarcire comunque alla società consortile, e/o agli altri soci consorziati, ogni eventuale danno provocato dal proprio inadempimento.

3. Inoltre il consiglio di amministrazione potrà revocare al socio consorziato inadempiente le attività e le prestazioni eventualmente affidate, facendole eseguire ad altri soci consorziati o a terzi, addebitando i maggiori costi ed oneri al socio consorziato inadempiente.

4. Ferme restando le misure sopra previste, in caso di inadempimento agli obblighi di cui alle lettere a), b), e) ed f) dell'articolo 23), o di grave inadempimento ad altri obblighi sociali, comprese le delibere e/o le decisioni degli organi sociali, il consiglio di amministrazione, dopo avere diffidato ad adempiere il socio consorziato inadempiente senza esito positivo, convocherà l'assemblea che, valutato l'inadempimento, avrà la facoltà di deliberare l'esclusione del socio inadempiente o la riduzione della sua quota di partecipazione anche fino a 1,00 Euro. L'esclusione o la riduzione della quota di partecipazione del socio consorziato inadempiente sono deliberate con le maggioranze di cui all'art. 14.1 senza computare la quota di partecipazione del socio consorziato inadempiente.

5. La partecipazione del socio escluso sarà acquisita dagli altri soci proporzionalmente alla partecipazione da essi posseduta. Il socio escluso avrà diritto al rimborso della quota di capitale da lui sottoscritta e versata per un prezzo pari al valore nominale previa compensazione ai sensi dell'art. 1252 c.c. con i crediti vantati a qualsiasi titolo dalla società consortile o dai soci consorziati acquirenti della partecipazione.

6. Il socio consorziato escluso o la cui quota sia stata ridotta, potrà essere sciolto dagli obblighi derivanti dalla sua precedente partecipazione alla società consortile, compresi gli obblighi di garanzia e gli impegni finanziari assunti, nei modi e nei termini che non pregiudichino gli interessi della società consortile e degli altri soci consorziati. In ogni caso il socio consorziato nei confronti del quale sono adottati i provvedimenti di cui al presente articolo resta vincolato agli obblighi assunti nei confronti della società consortile, in misura corrispondente alla sua precedente partecipazione, fino alla data di efficacia della delibera di esclusione o di riduzione della quota.

7. L'esclusione o la riduzione della quota possono essere deliberate, con le modalità e le conseguenze di cui al presente articolo, anche in caso di sottoposizione di soci consorziati ad amministrazione controllata o a qualsiasi altra procedura concorsuale.

8. Nei casi di cui al presente articolo l'assemblea, chiamata a deliberare sull'inadempimento di un socio consorziato, nonché sull'eventuale esclusione o riduzione della sua quota di partecipazione, provvede ad attivare le procedure per l'eventuale escussione delle garanzie prestate dal socio consorziato inadempiente, in relazione ai pregiudizi derivati alla società consortile dall'inadempimento, conferendo al presidente del consiglio di amministrazione ogni opportuno potere.

#### **Articolo 25) ALTRI CASI DI ESCLUSIONE**

L'assemblea ha facoltà di deliberare l'esclusione di soci consorziati, con le stesse modalità, condizioni e conseguenze di cui al precedente articolo 23), anche nei seguenti casi:

- sottoposizione ad una delle procedure concorsuali previste dalle vigenti norme ed in particolare dal R.D. 16 marzo 1942 n. 267; - cessazione dell'attività sociale;
- deliberazione di scioglimento e comunque verificarsi di una delle cause di scioglimento previste dalla legge.

#### **Articolo 26) BILANCIO**

1. Gli esercizi sociali si chiudono al 31 (trentuno) dicembre di ogni anno.
2. Alla fine di ogni esercizio il consiglio di amministrazione procede alla formazione del progetto di bilancio, a norma di legge e del presente statuto, da sottoporre all'approvazione della assemblea dei soci consorziati.

#### **Articolo 27) SCIOGLIMENTO**

1. La società consortile si scioglie al verificarsi di una delle cause previste dalla legge. In tal caso l'assemblea ai sensi di legge delibererà le modalità della liquidazione e nominerà uno o più liquidatori determinandone i poteri e gli emolumenti.
2. Si applicano gli artt. 2484 e seguenti del C.C..

#### **Articolo 28) CONCILIAZIONE**

1. Per qualunque controversia che dovesse insorgere tra le parti o tra queste e la Società Consortile, relative o connesse all'interpretazione e all'applicazione, validità e esecuzione del presente accordo nonché in ordine ad atti o a fatti ad esso comunque connessi, sarà competente il Foro di Parma.

#### **Articolo 28) REGOLAMENTI INTERNI**

Al fine di meglio disciplinare operazioni sociali o rapporti fra soci e/o nei confronti della società consortile o dei suoi organi, Il Consiglio di Amministrazione ha la facoltà di predisporre uno o più regolamenti interni da far approvare alla assemblea dei soci.

#### **Articolo 29) NORMA DI RINVIO**

Per quanto non espressamente contemplato nel presente statuto ed atto costitutivo di cui diverrà allegato integrante, è fatto rinvio alle norme dettate, in materia di lavori pubblici, società a responsabilità limitata e società consortile, dal Codice Civile e dalle leggi speciali, anche fiscali.